



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Città metropolitana di Venezia

P.zza G.Marconi n. 1 - c.a.p. 30020 - tel. 0421/65212 - fax 0421/658604 - p.i. 00624120275
PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it email: protocollo@comune.noventadipiave.ve.it
sito web: www.comune.noventadipiave.ve.it

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO DI NOVENTA DI PIAVE E RELATIVE PERTINENZE

La struttura in oggetto è destinata ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

All'uopo si considerano tali:

- a) attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- b) attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- c) attività sportiva per le scuole;
- d) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- e) attività ricreativa, sociale, culturale ed amatoriale a favore della cittadinanza.

CAPITOLATO SPECIALE

I. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE

Possono presentare offerte gli organismi associativi senza fini di lucro, le **associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali o riconosciute dal CONI**, iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Noventa di Piave **tra i cui scopi statuari possa rientrare l'attività di cui al presente capitolato**, in possesso dei requisiti di natura giuridica ed economico-finanziaria di cui al successivo punto 2.

Potranno essere prese in considerazione anche proposte provenienti da associazioni non ancora iscritte all'Albo Comunale, che intendano avviare le proprie attività nel territorio comunale ed iscriversi al predetto Albo (in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione dagli artt. 9 e 10 del Regolamento comunale per il funzionamento degli organi di partecipazione).

I soggetti interessati non iscritti all'albo comunale delle associazioni devono presentare, entro i termini previsti dal bando di gara per la presentazione delle offerte, separata istanza di iscrizione all'Albo medesimo.

Il diniego dell'iscrizione all'albo per assenza dei requisiti, comporta l'esclusione dalla gara.

2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerta le Associazioni di cui al p. 1) che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e che possiedano i requisiti giuridici ed economici-finanziari richiesti. Non possono partecipare alla gara Associazioni che si trovino tra loro in un rapporto assimilabile ad una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., o in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. m) del D.Lgs 50/2016.

Inoltre, non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti non in regola con le disposizioni della legge n.68/99 o che si trovino in altre situazioni comportanti l'incapacità giuridica o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e i soggetti sottoposti alle sanzioni interiettive di cui al D.Lgs. 231/2001. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalla gara d'appalto fino alla conclusione del periodo di emersione (art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001).

Sono ammessi i raggruppamenti di Associazioni purché, nel complesso, siano soddisfatti da parte di ciascuna associazione i requisiti di natura giuridica ed economico-finanziaria richiesti e sussista in capo all'associazione capogruppo anche il requisito di essere **associazione o società sportiva dilettantistica, o ente di promozione sportiva, o disciplina sportiva associata a Federazione sportiva nazionale o riconosciuta dal CONI**.

Tutte le associazioni/organismi associativi partecipanti, in qualsiasi forma raggruppati devono essere in possesso delle condizioni di partecipazione (e relative prove richieste) di cui al presente punto 2.

In tal caso dovranno essere prodotti:

- Mandato conferito all'associazione capogruppo dalle altre associazioni riunite.

- Procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'associazione capogruppo.
- In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le associazioni che intendono riunirsi contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- In assenza di mandato collettivo l'offerta e tutti i documenti dovranno essere firmati da tutti i rappresentanti delle associazioni del raggruppamento.
- In ogni caso, dovranno essere specificate le parti del servizio che ciascuna impresa del raggruppamento espletterà.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di natura giuridica, economica e finanziaria sufficienti a garantire il regolare svolgimento del servizio per la durata dell'affidamento, dimostrabili come segue:

- requisiti di natura **giuridica**: possesso delle caratteristiche di cui al p. 1) che precede;
- capacità **economica e finanziaria**: idonea dichiarazione bancaria e situazione economica - finanziaria non squilibrata;

2.1) Situazione giuridica ó prove richieste

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato, nonché dell'ulteriore documentazione volta a provare la natura giuridica del proponente (come da art. 1);
- documentazione attestante l'associazione a Federazioni Sportive Nazionali o riconoscimento del CONI;
- l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è verificata d'ufficio.

2.2) Capacità economica e finanziaria ó prove richieste

- dichiarazione di almeno un Istituto di Credito da cui risulti che la Associazione è finanziariamente solida ed è in grado di sostenere gli oneri dell'eventuale aggiudicazione;
- ultimo bilancio approvato secondo le norme vigenti, allegando il relativo verbale di approvazione da parte dell'organo societario competente. Il bilancio può essere presentato anche in forma sintetica e deve evidenziare una situazione economica e finanziaria equilibrata.

II. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1) Modalità di presentazione delle offerte:

Le Associazioni che intendono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio dovranno far pervenire, entro i termini stabiliti nel bando, all'indirizzo dell'Ente (riportato nel bando di gara), Ufficio Protocollo, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e i documenti richiesti. Fa fede soltanto la data di ricevimento al protocollo dell'ente.

Il plico dovrà:

- indicare la ragione sociale dell'Associazione mittente e la seguente dicitura **“Offerta per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio di Noventa di Piave”**;
- contenere **tre** distinte buste chiuse, ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnate dalla ragione sociale dell'Associazione, dalla dicitura sopracitata e dalle seguenti scritte in relazione al rispettivo contenuto:
 - A) “Documentazione amministrativa” (domanda di partecipazione e documentazione relativa);
 - B) “Offerta tecnica”;
 - C) “Offerta economica”.

La busta A (documentazione amministrativa) deve contenere:

La domanda di partecipazione alla gara, da prodursi in solo originale, redatta su carta regolata ai fini dell'imposta sul bollo (**utilizzando preferibilmente il modello predisposto dal Comune ed allegato sub 1) al presente Capitolato speciale**), dovrà contenere gli estremi di identificazione della Concorrente - compreso numero di partita IVA (se posseduta) e codice fiscale - le generalità complete del firmatario dell'offerta ó titolare, legale rappresentante o procuratore.

Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:

- a. che l'associazione rappresentata non ha fini di lucro, ha il seguente oggetto sociale _____ ed è iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Noventa di Piave
ovvero
- ha presentato domanda di iscrizione all'albo delle associazioni del Comune di Noventa di Piave in data _____;
- b. che le generalità e le cariche dei legali rappresentanti dell'Associazione sono le seguenti: _____;
- c. che le generalità dei rappresentanti cessati dalla carica nell'ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara sono le seguenti _____;

- d. che l'Associazione non si trova in stato di estinzione, scioglimento, liquidazione, fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che a carico della stessa non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la medesima non versa in stato di sospensione dell'attività;
- e. che non sussiste, né nei confronti del dichiarante (persona fisica), né nei confronti delle altre persone fisiche sopra indicate (lett. b. e lett. c.) alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 o dall'art. 84, comma 4, del D.lgs. n. 159 del 6/09/2011 (art. 80, comma 2, del D.lgs. 50/2016);
- f. (Barrare con una X l'opzione che interessa)
- che né nei propri confronti (persona fisica), né nei confronti delle altre persone fisiche sopra elencate è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- (oppure, se presenti) indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti e/o nei confronti delle altre persone fisiche sopra elencate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico (se esistente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società **o ente, anche di tipo associativo**, o consorzio, **nonché degli institori e procuratori generali**; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno, qualora non vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata (art.80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, di seguito il codice; si richiamano, altresì i commi 2, 3, 7,8,9 e 10 e 11 del medesimo art. 80);

(nota bene: il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti i cui rappresentanti risultino essersi resi responsabili di reati o comunque di comportamenti denotanti scarsa affidabilità professionale)

- g. di non aver commesso, come organismo concorrente, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli altri obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice, relativi a: materia ambientale, sociale e del lavoro (art.80 comma 5, lett. a) del Codice stesso);
- h. di non aver commesso gravi illeciti professionali ai sensi dell'art.80 comma 5, lett. c) del Codice);
- i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 settembre1973, n.602, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione, costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio al DURC (di cui all'art. 8 del DM Lavoro e Politiche Sociali del 30.01.2015 ó GU n. 125 del 01.06.2015);
- j. di non trovarsi, per quanto di propria conoscenza, in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 90, comma 5, lett. d) del codice
- k. di non essere stato coinvolto nella preparazione delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. e del codice;
- l. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun altro divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), per i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.80, comma 5, lett. f) del Codice);
- m. di non aver violato (come organismo concorrente) il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.80 comma 5, lett. h) del Codice);
- n. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) del Codice);
oppure (barrare il caso che non interessa):
- o. che l'Associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)

- p. di non trovarsi nella condizione di essere stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 e di non averli denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;
- q. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice;
- r. di avere preso conoscenza dei luoghi (campo di calcio e relative pertinenze);
- s. di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del disciplinare di gara - capitolato speciale;
- t. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- u. di applicare integralmente agli eventuali dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi di settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette ó ivi comprese quelle inerenti l'obbligo di iscrizione agli istituti previdenziali;
- v. che le eventuali posizioni previdenziali ed assicurative mantenute dall'Associazione sono le seguenti e che l'Associazione stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti:
 - INPS: sede di _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
 - INAIL: sede di _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
- w. di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 383/2001, oppure di essersi avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso (barrare la parte che non interessa);
- x. di aver effettuato gli adempimenti e di aver assunto le misure a tutela della sicurezza degli operatori di cui al D.Lgs. 81/2008, per quanto applicabile all'associazione concorrente (NB: si vedano, in particolare, gli artt.3, comma 12 bis, e 21 del citato decreto);
- y. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008;
- z. di avere le capacità economiche e finanziarie richieste; a tal fine allega, la documentazione richiesta dal disciplinare di gara;
- aa. di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 193/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedura selettiva
- bb. che l'Associazione è disponibile a garantire eventuale servizio interno di bar e ristorazione.

Avvertenze:

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di raggruppamento di associazioni, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le associazioni raggruppate. Parimenti, le dichiarazioni sopra elencate devono essere rese da tutte le associazioni raggruppate.

Qualora risultassero presentate dichiarazioni non veritiere, quest'Amministrazione trasmetterà gli atti all'Autorità Giudiziaria ed applicherà le sanzioni previste dalla legge, per quanto di sua competenza, tra cui: la revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento e l'esclusione dalla partecipazione a gare future.

In materia di validità delle certificazioni si fa rinvio all'art. 41 del DPR 445/2000.

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse pervenire in tempo utile. Non si darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine stabilito nel bando o sui quali non sia indicata la gara cui si riferiscono;

Eventuali irregolarità ai fini della legge sul bollo non determinano l'esclusione dalla gara;

Si procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ammissibile;

Alla domanda va altresì allegata la documentazione di cui ai precedenti punti 2.1), 2.2).

LA BUSTA B (OFFERTA TECNICA) DEVE CONTENERE:

L'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione; essa dovrà articolarsi nelle seguenti parti:

- 1) **A.** descrizione della propria **struttura**, in modo da evidenziare il numero e la professionalità del **personale** a vario titolo impiegato (soci, dipendenti e collaboratori) suddiviso in base alle funzioni e alla turnazione, descrizione delle modalità di **organizzazione** e **svolgimento** del servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato; elaborazione di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto redatto secondo il **fac-simile allegato sub 3) B.** articolazione **orari** di apertura e del sistema di **tariffe** che si intende applicare all'utenza, nonché delle **quote** associative richieste; **C.** numero di **giornate** (non inferiore a 15) riservate all'utilizzo dei locali per attività/iniziativa organizzate o patrocinate dall'ente;
- 2) descrizione dettagliata della programmazione specifica riguardante l'**attività giovanile**, l'azione di promozione all'attività sportiva ed alla socializzazione (settore scolastico, diversamente abili, anziani ecc.); proposta contenente

tempi e modalità per consentire l'accesso agli impianti da parte dei cittadini per lo svolgimento di attività sportive a carattere ludico - ricreativo o non competitivo, utilizzando preferibilmente il **fac-simile allegato sub 4**)

- 3) eventuale **esperienza pregressa** di gestione diretta di impianti sportivi con dimensioni simili a quelle del campo di calcio di Noventa di Piave negli ultimi 4 anni (dovranno essere allegati le relative referenze);
- 4) **attrezzature** che l'associazione intende mettere a disposizione dell'impianto (l'associazione dovrà altresì specificare se le attrezzature che intende mettere a disposizione saranno trasferite in proprietà al Comune al termine del periodo di gestione), locali amministrativi e attrezzature d'ufficio possedute;
- 5) numero di **iscritti** nel territorio comunale.
- 6) proposte di coinvolgimento e di collaborazione con la **comunità locale** (es. programma da attuare per consentire il massimo utilizzo delle strutture da parte della collettività locale, gruppi ginnici e sportivi, scuole, associazioni culturali e di promozione sociale, gruppi associati e singoli cittadini senza finalità di lucro)

La busta C (offerta economica) deve contenere esclusivamente:

l'offerta economica redatta su carta resa legale e formulata conformemente al presente capitolato (allegato sub 2), indicante in cifre ed in lettere la percentuale di compartecipazione ai costi di gestione (relativi ad energia elettrica, acqua e riscaldamento) che l'Associazione concorrente intende assumere a proprio carico, tenendo conto che i **costi medi annui** di gestione per **energia elettrica, acqua e riscaldamento** ammontano complessivamente ad **€ 17.500,00** circa.

La concessione avrà durata di anni **5** a decorrere dalla data d'affidamento della gestione, che sarà comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (presumibilmente dal **01/07/2019** al **30/06/2024**).

La percentuale minima ammessa è pari al 40%. Si precisa che la quota è comprensiva dell'IVA, costituendo per il Comune un costo non scaricabile.

In caso di discrepanza tra l'offerta in lettere e quella in cifre, si considera valida quella espressa in lettere.

AVVERTENZE

- L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da aggregazione/consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
- Non sono ammesse e verranno per tanto escluse, le offerte plurime, condizionate, alternative o che indichino la richiesta di un contributo/concorso spese a carico del Comune.

III. PROCEDURA DI GARA

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, a verificare la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara. Dopo la decisione circa i concorrenti ammessi e non ammessi, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e successivamente, in separate sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte presentate, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche o di richiedere chiarimenti. Infine, la Commissione di gara procederà ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e ad assegnare provvisoriamente la gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio al soggetto che abbia presentato l'offerta nel complesso economicamente più vantaggiosa.

In caso di offerte che abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo, avrà la preferenza l'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio dell'Amministrazione.

Le date di svolgimento delle sedute pubbliche della commissione di gara verranno comunicate alle associazioni/organismi associativi ammessi mediante pec, fax o in altro modo celere ed idoneo, indicato dai concorrenti in sede di istanza di ammissione alla gara.

IV. FACOLTÀ DI NON DAR LUOGO ALLA GARA O ALL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione precedente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

V. OBBLIGHI DELLA ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA

L'Associazione affidataria, oltre agli obblighi indicati nel Capitolato speciale, dovrà, su invito del Comune:

- presentare, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara;
- costituire le coperture assicurative previste dal Capitolato speciale;
- depositare presso l'Ufficio contratti del Comune un fondo adeguato per le spese di stipula della convenzione, di registro ed accessorie, a carico dell'affidatario.

Ove nel termine di dieci giorni dalla data del suddetto invito, l'affidatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione della convenzione nel giorno stabilito, l'Amministrazione comunale adotterà i provvedimenti di competenza, con facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Prima della stipulazione del contratto sarà verificata l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

L'assegnatario, prima della stipula della convenzione, deve essere in regola con la presentazione dei bilanci e dei rendiconti previsti da norme e/o convenzioni e con eventuali pagamenti dovuti all'Ente Comune, in relazione all'utilizzo di strutture/locali comunali.

VI. GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO DI NOVENTA DI PIAVE

- 1) Il Comune di Noventa di Piave (d'ora in poi il Comune) concede all'Associazione/organismo associativo affidatario delle procedure di gara (d'ora in poi l'Associazione o il concessionario) l'uso degli impianti sportivi per il gioco del calcio di Noventa di Piave e relative pertinenze (come meglio descritti in allegato A), oltre alle attrezzature di proprietà comunale, per le finalità descritte nel presente atto, nel rispetto delle finalità e disposizioni generali contenute nel regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con delibera C.C. n. 38 del 11.07.1998.
Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. Per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.
- 2) L'Associazione è tenuta a provvedere alla custodia degli impianti sportivi comunali concessi e alla loro gestione per **finalità sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed agonistiche**. La gestione deve tendere a massimizzare la fruibilità degli impianti da parte della collettività locale, con particolare attenzione alle categorie di cittadini per le quali è maggiormente importante l'azione di promozione all'attività sportiva ed alla socializzazione (es. settore giovanile e scolastico, portatori handicap); andranno obbligatoriamente individuati in accordo con il Comune tempi e modalità per consentire l'accesso ai cittadini per lo svolgimento di attività sportive a carattere ludico - ricreativo o non competitivo. **Le strutture potranno altresì essere utilizzate, oltre che per attività sportive di vario genere, anche, compatibilmente con le caratteristiche delle strutture stesse, per attività sociali, culturali e ricreative.**
- 3) Il concessionario, previo accordi con il Comune, sarà tenuto a consentire l'uso, parziale o occasionale, compatibilmente con i propri programmi di attività, a soggetti **terzi**, per **finalità sportive, ricreative, culturali, sociali, di svago e animazione a pro della collettività locale**.
È escluso l'uso per finalità politiche, salvo che per incontri o dibattiti in campagna elettorale per consultazioni amministrative, politiche, referendum; in tali periodi l'uso dei locali potrà essere consentito dal concessionario ai gruppi politici con criteri di imparzialità.
Sono esclusi usi diversi da quelli disposti dalla presente convenzione. L'utilizzo degli impianti per finalità diverse deve essere previamente autorizzato dal Comune.

Il concessionario, in particolare, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- annualmente e preventivamente l'Associazione presenterà al Comune il **programma di attività** per l'anno entrante, comprensivo delle attività specificamente rivolte all'avviamento allo sport (il programma può essere per anno solare o per annata sportiva) e delle attività sportive a carattere ludico - ricreativo.
- Il concessionario dovrà consentire, compatibilmente con la propria programmazione, l'uso degli impianti da parte di **terzi**, soddisfacendo prioritariamente le esigenze locali.
- In particolare, il concessionario si impegna ad agevolare e favorire l'uso delle strutture sportive da parte delle scuole e dei giovani.
- **Per le finalità sopra indicate**, il concessionario comunicherà nel proprio programma annuale la/le **giornata/e settimanali** e gli **orari** che riserverà all'utilizzo degli impianti da parte di altre società/associazioni sportive, ricreative, culturali, gruppi associativi e soggetti singoli.
- il programma dovrà individuare le eventuali **tariffe** o **quote** da applicare all'utenza o a terzi per usi parziali/occasionali. Il Comune potrà formulare osservazioni o proposte di cui l'Associazione dovrà tener conto. Si dà atto che il programma per il primo anno **s'intende** compreso nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione del Comune (senza ulteriori oneri per il medesimo) gli impianti per lo svolgimento di attività/iniziativa organizzate o patrocinate dall'ente medesimo almeno per il numero di giornate indicato in offerta (non inferiore a 15).
- Il concessionario avrà l'obbligo di comunicare al Comune i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate della direzione/svolgimento delle attività.
- tutti i **costi** di gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture sono a carico del concessionario; il Comune concorre unicamente con la quota delle spese di acqua, illuminazione e/o riscaldamento eventualmente definita in sede di procedura di affidamento.
- a conclusione di ciascun esercizio, il concessionario presenterà al Comune il **rendiconto dell'attività svolta** ed il **bilancio consuntivo**, approvato dall'organo societario competente, redatto quantomeno in termini di **competenza** e di **cassa**. Il rendiconto dovrà essere idoneo ad evidenziare separatamente i costi ed i ricavi di gestione degli impianti sportivi affidati.
- il concessionario assumerà le necessarie coperture **assicurative**, sia per danni a fruitori degli impianti e a terzi in generale, sia per danni arrecabili alle strutture/impianti affidati, come specificato in appresso.
- il concessionario riconosce al Comune le facoltà di cui al successivo art. 12.

Il Comune:

- per sostenere iniziative aggiuntive e di particolare rilevanza eventualmente proposte anno per anno, con dettagliata e motivata istanza dal concessionario, si riserva la facoltà di concedere **contributi aggiuntivi**;
 - si riserva il diritto, previa contestazione degli addebiti, di applicare **sanzioni** pecuniarie e/o di **risolvere** unilateralmente la convenzione di affidamento, in caso di gravi o reiterate inadempienze da parte del concessionario.
- 4) La concessione ha la durata di anni **5** a decorrere dalla data d'affidamento della gestione (*presumibilmente dal **01/07/2019** al **30/06/2024***).
- Tuttavia, il Comune, per preminenti motivi di pubblico interesse, può risolvere anticipatamente l'affidamento, con lettera raccomandata RR da inviare al concessionario con un preavviso di almeno sei mesi.
- La consegna verrà effettuata mediante verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.
- Il concessionario può stabilire la propria sede legale negli spazi idonei indicati nell'allegato A) per tutta la durata della concessione.
- 5) Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare gli impianti sportivi in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Ad esso competono tutte le attività di apertura, chiusura e sorveglianza dei locali durante lo svolgimento delle attività.
- 6) Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili in materia, compatibili con la natura dell'impianto sportivo in oggetto.

Sono a carico del concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia degli impianti e, in generale, tutte le spese gestionali relative allo svolgimento delle attività previste, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo, i suoi collaboratori ed i fruitori degli impianti;
- l'applicazione di tutte le disposizioni, in quanto applicabili, relative alla sicurezza (D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., e/o altra normativa relativa alla sicurezza dei luoghi ove si svolgono attività);
- il rispetto della normativa in materia di smaltimento rifiuti, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività degli impianti sportivi per il gioco del calcio;
- le spese per manutenzioni ordinarie dei locali e delle strutture, che dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e di quelle antincendio.

Si intende per **manutenzione ordinaria** dei locali e delle strutture, a titolo esemplificativo:

- a) tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche e di riscaldamento installate nonché le verifiche periodiche di legge sugli impianti di produzione di calore e/o energia elettrica;
- f) cambio lampade, interruttori, punti presa, fusibili, apparecchi di illuminazione;
- g) ordinaria manutenzione dei campi da gioco, semina, falciatura, rullatura, mantenimento, manutenzione, concimazione del verde, delle aiuole e quant'altro necessario al suo ottimale mantenimento;
- h) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili del campo di gioco;
- i) tracciatura dei campi da calcio.
- j) manutenzione ordinaria degli estintori,
- k) manutenzione ordinaria della caldaia.

Il concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque, gli impianti sportivi per il gioco del calcio in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

I rapporti del personale dell'associazione concessionaria (collaboratori a qualsiasi titolo o dipendenti) con l'utenza dovranno essere improntati a correttezza e cortesia, applicandosi per quanto compatibile ai dipendenti e collaboratori del concessionario il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Noventa di Piave (allegato B).

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari e che dovranno essere formalizzati con apposito verbale.

L'Associazione svolge le attività previste negli impianti concessi in nome proprio e sotto la propria responsabilità. È esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dall'esercizio degli impianti in concessione.

L'Associazione è responsabile per danni all'immobile comunale concesso (comprensivo di arredi e pertinenze) e per gli infortuni a carico dei propri collaboratori, degli utenti in generale e dell'eventuale pubblico, che possano verificarsi in connessione con l'uso dei locali forniti dal Comune o, comunque, in connessione con lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. A tali fini l'Associazione contrae adeguata copertura assicurativa

(la polizza va presentata al Comune prima della stipula della convenzione) massimale unico almeno p 1.500.000,00 pro evento.

- 7) È a carico dell'Associazione tutto quanto necessario allo svolgimento dell'attività (costi di gestione), salvo quanto in appresso precisato.

Il concessionario è tenuto ad intestare a sé medesimo tutti i contratti di utenza per energia elettrica, acqua, gas, telefono ed ogni altro servizio in rete, salvo i casi di impossibilità tecnica. È a carico del concessionario anche l'onere del pagamento della TARI o TARIP (tassa o tariffa rifiuti) se dovuta.

Il Comune concorre unicamente con la quota delle spese di acqua, illuminazione e riscaldamento definita con la procedura di affidamento.

Annualmente si provvederà al calcolo complessivo dei costi sostenuti per tutte le utenze ed alla ripartizione dei costi secondo i criteri precisati all'art. 13 ed effettuando le eventuali compensazioni ai sensi del successivo art. 14.

Qualora, per motivi di impossibilità tecnica di cui sopra, si rendesse necessario intestare al Comune talune utenze ed i costi sostenuti dal Comune eccedessero la quota pattuita, l'Associazione provvederà al rimborso al Comune della quota di spettanza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi di legge. Il mancato integrale pagamento entro tre mesi dalla richiesta, dà titolo al Comune per procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione per grave inadempienza.

- 8) Oltre a quanto stabilito con i punti che precedono, nell'esercizio della propria attività, il concessionario dovrà:
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per attività/iniziativa che il Comune di Noventa di Piave proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno;
 - secondo l'art. 19 del D.M. del 18.03.1996 «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi», individuare nel legale rappresentante dell'Associazione concessionaria degli impianti sportivi il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio delle attività, il cosiddetto «responsabile della sicurezza».

- 9) Le spese di straordinaria manutenzione provocate da atti vandalici/indisciplina dei fruitori nonché dai partecipanti alle attività comunque svolte nei locali degli impianti sportivi per il gioco del calcio e relative pertinenze saranno a carico del concessionario, salvo diverse pattuizioni eventualmente concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

Qualora il concessionario non provveda al ripristino entro 30 giorni, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitandone il relativo costo all'Associazione concessionaria.

- 10) Qualora la concessionaria intenda effettuare, in occasione e concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni sportive e delle attività sportive e ricreative in generale, attività di **somministrazione di alimenti e/o bevande** congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, come definita ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. C della L.R. 21.09.2007 n. 29, **le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'attività in parola dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria, o al soggetto da quest'ultimo indicato e autorizzato, ove la legge lo consenta**, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative e sanitarie richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Sono a carico del **concessionario** tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Per l'accesso al servizio bar può essere richiesto per motivi fiscali l'affiliazione all'associazione che gestisce l'impianto.

- 11) Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le disposizioni regolamentari e le leggi vigenti.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, schermi ecc) è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

- 12) L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di controllo, a mezzo di propri incaricati, sull'attività del concessionario; detta attività di controllo può essere esercitata in qualsiasi momento, anche mediante accesso agli impianti, per verificare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità alla convenzione. Delle ispezioni verrà redatto apposito verbale; il concessionario potrà inserirvi eventuali proprie osservazioni.

Il responsabile del competente servizio del Comune può fornire al concessionario indicazioni e direttive circa la corretta gestione degli impianti.

- 13) Sono a carico del Comune di Noventa di Piave:

- gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto;

- b) il % dei costi derivanti da consumi di energia elettrica, acqua e combustibile per il riscaldamento, come sopra indicato.
- 14) Qualora, ai sensi degli artt. 1 e 2 che precedono, sia previsto l'uso, temporaneo o parziale, degli impianti da parte di soggetti terzi (gruppi e società sportive, ecc.) provenienti da altre realtà territoriali esterne al Comune di Noventa di Piave, il concessionario è tenuto a praticare tariffe o rimborsi spese adeguati. **Una quota delle tariffe o rimborsi spese versati dai predetti soggetti terzi al concessionario sarà da quest'ultimo resa al Comune**, insieme con idonea rendicontazione annua. La quota in parola, da rendere al Comune, sarà calcolata applicando la stessa percentuale di cui al punto b) del precedente art. 13), relativa al concorso del Comune ai costi derivanti dai consumi di energia elettrica, acqua e combustibile per riscaldamento.
- 15) Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni al concessionario o a terzi che potessero derivare dalla gestione della struttura.
- 16) Il concessionario non può cedere o sub concedere in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, salve le autorizzazioni ad usi parziali/occasionali di terzi nei casi di cui agli artt. 2 e 3 che precedono. Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato degli impianti sportivi oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.
- 17) L'Amministrazione comunale si riserva di fornire indirizzi e indicazioni circa la corretta gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio, principalmente al fine di coordinare e integrare le attività svolte, in regime di convenzione con il Comune stesso, delle diverse Associazioni. L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha ampia facoltà di vigilanza, a mezzo di propri incaricati, sull'attività del concessionario; detta attività di controllo può essere esercitata in qualsiasi momento, anche mediante accesso agli impianti, per verificare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità alla convenzione. Dei sopralluoghi verrà redatto apposito verbale; il concessionario potrà inserirvi eventuali proprie osservazioni.
- 18) In tutti i casi di mancato rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione verrà elevata contestazione al concessionario, che potrà entro il termine di giorni 15 (quindici) presentare controdeduzioni. L'Amministrazione avrà facoltà di procedere nell'applicazione di una sanzione pecuniaria, per ogni violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.
Il Comune può unilateralmente risolvere la convenzione, anche con effetto immediato, mediante lettera raccomandata, in caso di gravi violazioni o recidiva. Si considerano gravi violazioni, in particolare:
- il mancato versamento dei concorsi spese dovuti al Comune;
- l'omessa effettuazione dei lavori di manutenzione o di riparazione di competenze del concessionario;
- la chiusura o comunque il non utilizzo degli impianti.
In caso di risoluzione unilaterale per colpa del concessionario esso dovrà cessare la propria attività e liberare i locali entro 30 gg. dalla data di trasmissione del provvedimento di risoluzione, salvo che la gravità della situazione (es. abbandono del servizio) non consenta nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto.
Nulla potrà essere preteso da parte del concessionario per danni salvo il recupero dei materiali di sua proprietà.
Nulla è dovuto al concessionario al termine della convenzione, sia per scadenza naturale che per risoluzione anticipata a titolo di avviamento, né ad alcuna altro titolo simile.
- 19) Il rapporto tra il Comune di Noventa di Piave ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di immobili a destinazione vincolata di uso pubblico o di pubblica utilità, e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27.01.63 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale e a quelle relative alle locazioni non abitative di cui alla L.382/1978 e ss.mm.ii.;
- 20) In attuazione del Protocollo di legalità approvato con delibera di GC numero 174 del 20/12/2017 si precisa in particolare che:
- Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al Comune concedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della conduzione degli impianti sportivi per il gioco del calcio nei confronti di un proprio rappresentante, socio, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella conduzione del centro. Si specifica che il suddetto obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
 - La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa aggiudicataria porterà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 18 che precede.
- 21) Il concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci, dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nella gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio e a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Il Comune è tenuto al trattamento dei dati relativi al concessionario, e comunque inerenti alla presente convenzione, conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e al Reg. UE 679/2016, per le finalità connesse alla vigilanza sulla gestione della struttura affidata, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'aderibilità degli adempimenti da svolgere. Il Comune si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal concessionario nello svolgimento del rapporto concessorio, come pure le informazioni circa le situazioni di svantaggio o debolezza delle persone impiegate. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo principi di correttezza e tutela della riservatezza, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni, nei casi previsti dalle norme vigenti.

Il Comune informa il concessionario che Titolare del trattamento dati è il Segretario Comunale, Dr. Alessandro Rupil e che, relativamente agli adempimenti inerenti alla convenzione concessoria, responsabile del trattamento dati sarà indicato nella convenzione concessoria.

- 22) in sede di stipula della convenzione concessoria, il comune indicherà il responsabile del procedimento, relativamente alla vigilanza sulla gestione delle strutture concesse.
- 23) Al termine del periodo di concessione gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di manutenzione con l'onere della rifusione dei danni e dell'eventuale ripristino qualora si riscontrassero mancanze di attrezzature, rotture, degrado di conservazione imputabili a negligenze e/o a carenze di manutenzioni.
- 24) Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato speciale, dal bando di gara e dalla convenzione concessoria da stipularsi con l'assegnatario, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di concessione di immobili indisponibili comunali.
- 25) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dal concessionario e uno dal presidente del Tribunale di Venezia. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di affidamento l'organo competente è il TAR. Per le eventuali successive controversie con l'affidatario, non definibili in accordo tra le parti, il foro competente è quello di Venezia.
- 26) Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione per l'affidamento degli impianti sono a carico del concessionario. **Alla convenzione sarà allegata l'APE con oneri a carico del Comune.**